

Comune della Città di Ravello

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 29/11/2021

Allegato B)
alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 39 di data 29/11/2021

IL SEGRETARIO
COMUNALE

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - I cittadini attivi
- Art. 5 - Patto di collaborazione
- Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 - Promozione della creatività urbana
- Art. 9 - Innovazione digitale

CAPO II Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 10 - Disposizioni generali
- Art. 11 - Proposte di collaborazione

CAPO III Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 12 - Interventi di cura occasionale
- Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 15 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

CAPO IV Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 16 - Individuazione degli edifici
- Art. 17 - Gestione condivisa di edifici

CAPO V Formazione

- Art. 18 - Finalità della formazione
- Art. 19 - Il ruolo delle scuole

CAPO VI Forme di sostegno

- Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 21 - Accesso agli spazi comunali
- Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 23 - Affiancamento nella progettazione

- Art. 24 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Art. 25 - Autofinanziamento
- Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 27 - Agevolazioni amministrative

CAPO VII
Comunicazione, trasparenza e valutazione

- Art. 28 - Comunicazione collaborativa
- Art. 29 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione
- Art. 30 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VIII
Responsabilità e vigilanza

- Art. 31 - Prevenzione dei rischi
- Art. 32 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 33 - Tentativo di conciliazione

CAPO IX
Disposizioni finali e transitorie

- Art. 34 - Clausole interpretative
- Art. 35 - Disposizioni transitorie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione pubblica per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art.114 comma 2, art. 117 comma 6 e art.118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni vigenti e regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale, quelli immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne l'uso collettivo.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune (di Ravello) nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune ed i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - h) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipati, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
 - i) Spazi pubblici: aree verdi, compresi boschi e pascoli, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
 - j) Rete civica-sito comunale: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e/o notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 **Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse pubblico generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non generi oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
 - f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
 - g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
 - h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
 - i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 **I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento

- rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
 5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
 6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
 7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani.

Art. 5

Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare, atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso

dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica/sito comunale.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche sostenendo e promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune garantisce la disponibilità di tali beni anche per la realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8

Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può mettere a disposizione una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 9
Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione, in un'ottica di beni comuni digitali, all'utilizzo di dati e infrastrutture aperti ed al riuso del software sviluppato.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la progettazione e realizzazione di servizi innovativi, le proprie conoscenze tecnologiche, i dati, l'infrastruttura di accesso, spazi, piattaforme e codici di sviluppo rilasciati con licenze di tipo open source.

CAPO II
Disposizioni di carattere procedurale

Art. 10
Disposizioni generali

1. La funzione di promozione e di coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, nella Giunta la struttura preposta all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, ai fini della definizione della proposta.
3. Il consiglio comunale potrà istituire con apposita deliberazione, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto all'art. 13, una commissione consiliare con lo scopo di individuare apposite proposte di collaborazione di valorizzazione urbana.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Amministrazione comunale.
5. In relazione agli interventi di cura e valorizzazione, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
6. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
7. Il Comune può predisporre e pubblicare, l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture che potranno formare oggetto di interventi di cura o di valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. Rimane ferma la possibilità di presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a spazi ed edifici diversi da quelli inseriti nell'elenco.
8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo partecipativo.

Art. 11
Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 29 comma 1;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) l'iter procedurale è definito dall'atto del Responsabile del Servizio che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) la struttura deputata all'istruttoria della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici interessati i quali potranno far pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa.
6. La struttura predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione e la sottopone al Responsabile di Servizio per materia per

l'approvazione e successiva gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Servizi coinvolti per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione in conformità alle disponibilità espresse dai Servizi stessi nella fase istruttoria.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni informando gli uffici e tutte le parti coinvolte nell'istruttoria.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta comunale.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile di Servizio della struttura individuata come competente in base all'oggetto della collaborazione. In caso di pluralità di strutture la proposta può essere sottoscritta e gestita dal responsabile dell'istruttoria.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III
Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici

Art. 12
Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1.

Art. 13
Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio od altra forma collaborativa che rappresentino almeno il 66% delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

Art. 14
Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, che rappresentino almeno il 66% delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 15
Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che rappresentino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere

presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafi che in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni in materia di attività contrattuale e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di valorizzazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV
Interventi di cura e valorizzazione degli edifici

Art. 16
Individuazione degli edifici

1. Il Sindaco, individua nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici e e degli spazi comunali che si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici e degli spazi comunali è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività Amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la valorizzazione di edifici e degli spazi comunali sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e valorizzazione di edifici e degli spazi comunali in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

Art. 17
Gestione condivisa degli edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione.

CAPO V Formazione

Art. 18 Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto
 - c) utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - e) utilizzare consapevolmente le tecnologie e le piattaforme informatiche.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 19 Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI Forme di sostegno

Art. 20

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico ed assimilate alle occupazioni di cui all'art. 49 c.1 lettera a) del D.Leg.vo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm. E quindi esenti dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Non costituiscono attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, le quali raccolte sono disciplinate dalla normativa fiscale vigente, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modesto valore.

Art. 21

Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato alle attività istituzionali del Comune nella determinazione degli oneri previsti.

Art. 22

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può eventualmente fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo per lo svolgimento dell'attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso in cui i sottoscrittori del patto provvedano all'acquisto dei materiali o strumenti individuati necessari a svolgere le attività, i relativi costi rientrano tra le spese rimborsabili ai sensi del successivo articolo²⁴ e, se non consumabili e salvo la normale deperibilità, sono consegnati all'Amministrazione al termine della collaborazione per il loro riuso.

Art. 23

Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può

prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 24

Risorse finanziarie a titolo di rimborso dei costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
7. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini si avvalgano delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di valorizzazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. In tal caso il patto definisce requisiti e criteri di individuazione che assicurino trasparenza e parità di trattamento. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 25

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di dare immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche apposite.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 26

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, appositi spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, in quanto rappresenta una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 27

Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VII
Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 28
Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nel sito comunale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e valorizzazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini, compatibilmente con le risorse disponibili:
 - a) gli strumenti e canali per comunicare e fare proposte, in particolare quelli informatici
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 29
Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione

1. I Responsabili di Settore, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

Art. 30
Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto tra cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di salute.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto con altre realtà aventi caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma

restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
 5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara e trasparente l'interpretazione.
 6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
 7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali ad esempio la pubblicazione sul sito comunale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
 8. Il Comune ed i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'Amministrazione.

CAPO VIII **Responsabilità e vigilanza**

Art. 31 **Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti od acquistati che il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nelle informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di valorizzazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto della specifica collaborazione attivata.
5. Il Comune, con oneri a proprio carico, può favorire la copertura assicurativa per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, dei singoli cittadini attivi/volontari, coinvolti in attività di utilità sociale, stipulando convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Si precisa che sarà salvaguardata:
 - la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari;
 - l'assoluta gratuità della loro attività;
 - l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione;
 - l'incolumità personale dei volontari.

Art. 32 **Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 33 **Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere attivato un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di

- questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 35

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento .